

Art.1 Stipulazione del contratto per adesione, oggetto della fornitura, modifiche al testo contrattuale, sostituzione della fornitura, riserva di pagamento

1.1 Il presente contratto per adesione è destinato a regolare una serie indefinita di rapporti contrattuali per la fornitura di materiale edile, in locazione e/o in vendita. Il contratto è concluso con la sottoscrizione, per accettazione, delle presenti condizioni generali con riferimento a quelle contenute nell'offerta commerciale allegata. In mancanza di sottoscrizione delle presenti condizioni generali da parte del Cliente, il contratto si intende analogamente concluso, alle presenti condizioni, a seguito dell'evasione dell'ordine e/o della consegna e/o della messa a disposizione dei beni oggetto di fornitura, franco magazzino Doka Italia S.p.A. Ogni e qualsiasi eventuale integrazione, modifica, correzione al testo delle clausole contrattuali e commerciali deve essere previamente concordata per iscritto tra le parti - pena invalidità della pattuizione - e si intende, in ogni caso, regolata dalle presenti condizioni di fornitura.

1.2 Doka Italia si riserva la facoltà, anche in epoca successiva alla sottoscrizione del contratto, di modificare unilateralmente la fornitura con sistemi performanti e migliorativi rispetto a quelli contenuti in offerta, in termini di resa, tempistiche di esecuzione e di sicurezza. Per effetto della sostituzione, il prezzo della fornitura viene adeguato con riferimento al listino Doka, in vigore al momento della sottoscrizione del contratto.

1.3 A seguito della conclusione del contratto, Doka Italia si riserva, comunque, il diritto di recedere dallo stesso a mezzo di comunicazione scritta nei confronti del Cliente, senza che tale comportamento possa essere fonte di responsabilità alcuna nei confronti della stessa.

Art. 2 Locazione

2.1 **Oggetto, responsabilità e copertura assicurativa.** Doka Italia S.p.A., nella sua qualità di locatore, si obbliga a far godere al Cliente, nella sua qualità di locatario, che accetta, i beni di proprietà del locatore ed identificati nell'offerta commerciale integralmente richiamata e presentata con diligenza ed in conformità alle indicazioni del Cliente - per il tempo ritenuto necessario dal locatario ai fini dell'espletamento del proprio incarico lavorativo e dietro corrispettivo fissato nell'offerta - con acquisto da parte del locatario della detenzione e custodia dei beni, che pertanto entrano nell'ambito della sua disponibilità e sul quale ricadono tutti i rischi inerenti l'utilizzazione di esso, anche per eventuali danni arrecati al locatore e/o a terzi. **In caso di locazione di accessori di apparecchi di sollevamento Doka marchiati CE, il locatario è tenuto a richiedere al locatore, con cadenza trimestrale, le necessarie verifiche circa lo stato ed il funzionamento del prodotto come previsto dal manuale di istruzioni in materia di sicurezza.** Il locatore si assume la piena e consapevole responsabilità derivante dall'impiego e detenzione dei beni sia verso il locatore che verso terzi. E' onere del locatario stipulare idonea polizza assicurativa che copra contro il rischio di furto, incendio e/o danneggiamento del materiale giacente in cantiere, nonché contro eventuali danni che possano derivare al locatore, a dipendenti/collaboratori del locatario nonché a terzi per imprudenza, negligenze o imperizie nell'utilizzo del materiale. Ogni evento che impedisca al locatario la regolare restituzione dei beni comporterà, in capo al medesimo, l'obbligo di pagare un indennizzo pari al valore dei beni secondo i listini Doka in vigore al momento del sinistro, in ogni caso non superiore al canone di locazione residuo fino alla scadenza del contratto. Qualsiasi variazione nella ragione sociale, nella costituzione o nella capacità commerciale del locatario dovrà essere immediatamente comunicata al locatore, pena la risoluzione di diritto del contratto.

2.2 **Durata.** La durata della locazione è di minimo 1 mese. Per locazioni inferiori al mese verrà fatturato il mese intero. Il calcolo delle rate di locazione viene effettuato sulla base di 30 giorni per ogni mese dell'anno qualora, nel corso della locazione, non siano intervenute variazioni e/o movimentazioni di cantiere. In quest'ultimo caso, il canone verrà calcolato sulla base degli effettivi giorni di lavoro del locatario in calendario di ciascun mese dell'anno. La locazione decorre dalla data della bolla di consegna e termina con la restituzione di tutto il materiale presso i magazzini Doka. In ogni caso, il locatario sarà tenuto a corrispondere i canoni di locazione e/o le indennità di prorogato utilizzo del materiale concesso in locazione, sino alla data in cui non avrà restituito a Doka Italia S.p.A. tutto il relativo materiale, franco magazzino Doka Italia S.p.A.. Il mancato o parziale utilizzo da parte del locatario dei beni concessi in locazione, per qualsiasi causa o motivo, non darà diritto ad alcuna sospensione e/o riduzione del canone di locazione pattuito.

2.3 **Consegna del materiale.** Il locatore si libera dall'obbligo di consegnare i beni concessi in locazione, mettendoli a disposizione di un trasportatore, in un magazzino Doka Italia S.p.A.. I tempi ed i termini di consegna del materiale, che non sono in ogni caso da considerarsi essenziali ai sensi dell'art. 1457 codice civile, sono stabiliti, per iscritto, e decorrono dalla data della conoscenza di Doka Italia S.p.A. della sottoscrizione effettuata dal locatario delle presenti condizioni contrattuali. Le spese relative al trasporto e carico del materiale, eventualmente organizzato dal locatore, sono imputate al locatario e non si intendono mai comprese nel prezzo pattuito per la locazione del materiale. A garanzia del pagamento e/o danneggiamento della merce è onere del locatario stipulare un contratto di assicurazione per il trasporto dei beni concessi in locazione, a norma della polizza assicurativa, in cui il locatore non è tenuto a contribuire all'ingente del materiale durante tutta la fase del trasporto e quindi anche durante quella di presa in carico e consegna è pattuita a carico esclusivo del locatario, non rispondendo in nessun caso Doka Italia S.p.A. per danni, eventi indipendenti dalla propria volontà, ritardi o quant'altro occorsi al materiale, successivamente alla messa a disposizione dello stesso al locatario o fino alla avvenuta riconsegna dei beni stessi, franco magazzino Doka Italia S.p.A..

2.4 **Riconsegna del materiale.** Ai termine della locazione e qualora il locatario non preferisca esercitare l'opzione di acquisto del materiale, il locatore non è tenuto a restituire il materiale in loco, ma il materiale resterà a esclusivo carico del locatario, che si impegnerà a riconsegnarlo presso i magazzini Doka, nelle medesime condizioni di utilizzo, nelle quali si trovava, nel momento in cui è stato consegnato e comunque adatto ad essere impiegato per altra locazione, come da standard qualitativi adottati da Doka Italia S.p.A., contenuti nel **Volume Criteri Qualità Doka consegnato al locatario in occasione della fornitura e/o liberamente consultabile sul sito web www.dokait.com da considerarsi parte integrante delle presenti condizioni.** Nell'ipotesi di riconsegna del materiale edile in condizioni tali da non poter essere immediatamente utilizzate, il locatore si riserva il diritto di locare il materiale, ovvero di cedere in locazione e/o in caso di mancata riconsegna dello stesso poiché mancante, Doka Italia avrà la facoltà di addebitare al locatario, emettendo la relativa fattura, il pagamento di una somma corrispondente al costo sostenuto per riportare il materiale fornito in piena efficienza ovvero per l'acquisto a nuovo del materiale mancante e/o di quello da rottamare. **Qualora il locatore accerti, entro 90 giorni dalla riconsegna, danni e/o difetti dei beni concessi in locazione ovvero materiale mancante, dovrà comunicarlo per iscritto al locatario, con invito allo stesso a riscontrare la comunicazione per iscritto entro 15 giorni successivi al termine espresso nell'interesse del locatore ai sensi dell'art. 1457 codice civile. In mancanza di risposta alla comunicazione di cui sopra, il locatore è sin d'ora autorizzato ad addebitare al locatario i predetti costi, senza che lo stesso possa fondatamente avanzare successive contestazioni, salvo in ogni caso, a favore del locatore, l'eventuale risarcimento per i danni subiti. In caso di materiale danneggiato ma riutilizzabile, previa riparazione a cura del locatore, lo stesso si riserva il diritto di procedere alla riparazione contestualmente all'accertamento del danno, per non dover subire ulteriori aggravii di costi derivanti dal fermo del materiale e consentire, quindi, a terzi la locazione dello stesso. Eventuali contestazioni e/o richieste di verifiche e/o contraddittorio dovranno pervenire a pena di decadenza, per iscritto al locatore entro e oltre il termine espresso di cui sopra e saranno risolte alla stregua degli standard qualitativi Doka espressi nel Volume Criteri Qualità Doka, che il locatario dichiara di conoscere ed accettare, con prevalenza degli stessi rispetto ad altri criteri tecnici eventualmente proposti dal locatario. Le verifiche in contraddittorio del materiale reso, per le richieste pervenute entro i termini di decadenza, dovranno, in ogni caso, essere effettuate entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta del locatario. In difetto, la valutazione qualitativa e quantitativa effettuata dal locatore si intende accettata senza riserva, con diritto del locatore di addebitare al locatario i predetti costi, senza che lo stesso possa fondatamente avanzare successive contestazioni, salvo in ogni caso, a favore del locatore, l'eventuale risarcimento per i danni subiti. Il locatore si riserva il diritto di tenere a disposizione del locatario il materiale oggetto di rottamazione entro un termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione del locatore relativa all'accertamento dei danni e/o difetti dei beni concessi in locazione. Trascorso il periodo di tempo di cui sopra, il locatore avrà la facoltà di liberarsi definitivamente del materiale, senza che il locatario possa fondatamente sollevare eccezioni e/o pretese di alcuna natura.**

2.5 **Vizi.** In presenza di eventuali vizi di beni concessi in locazione, il locatario si impegna a denunciarne in forma scritta l'esistenza al locatore, entro 10 giorni dalla consegna se visibili, ovvero dalla scoperta se occulti, entro un termine massimo di 30 giorni dalla consegna. Il locatore, nel caso vengano accertati i predetti vizi denunciati dal locatario tramite valutazione degli stessi alla stregua degli standard qualitativi adottati da Doka Italia S.p.A. ed espressi nel Volume Criteri Qualità Doka, si impegna a sostituire tali materiali ovvero a provvedere al loro ripristino. La garanzia è subordinata alla condizione che i beni del locatore vengano impiegati con diligenza ed in conformità alle modalità tecniche prescritte dallo stesso. Il locatario non dovrà apportare alcuna modifica o riparazione ai beni concessi in locazione, salvo imminente e grave pericolo a cose o persone, pena l'esclusione della garanzia prevista.

2.6 **Corrispettivo.** Il locatario si impegna a corrispondere, ogni fine mese in coincidenza con la data di scadenza della fattura, a decorrere dalla prima fattura di locazione emessa in corrispondenza della prima consegna del materiale concesso in locazione, le rate di locazione a favore di Doka Italia S.p.A., saldando le stesse presso la sede del locatore. Le condizioni di pagamento sono quelle convenute tra le parti nelle condizioni commerciali.

Art. 3 Vendita

3.1 **Oggetto, consegna, pezzi speciali, materiale assemblato** Doka Italia S.p.A. nella sua qualità di venditore, si obbliga a vendere al Cliente, nella sua qualità di acquirente, i beni identificati nell'offerta commerciale, il cui contenuto si intende integralmente richiamato e pienamente conosciuto dal Cliente. I materiali vengono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e sono consegnati al Cliente unitamente al manuale d'uso. Doka Italia S.p.A. si libera dall'obbligo di consegnare i beni concessi in vendita al Cliente, mettendoli a disposizione di un trasportatore, franco magazzino Doka Italia S.p.A.. I tempi ed i termini di consegna del materiale, che non sono in ogni caso da considerarsi essenziali ai sensi dell'art. 1457 codice civile, decorrono dalla data della conoscenza di Doka Italia S.p.A. della sottoscrizione effettuata dal Cliente delle presenti condizioni contrattuali. Le spese relative al trasporto e carico del materiale, eventualmente organizzato dal venditore, sono imputate all'acquirente e non si intendono mai comprese nel prezzo pattuito per la vendita del materiale. La responsabilità dell'integrità del materiale durante tutta la fase del trasporto e quindi anche durante quella di presa in carico e consegna è a carico esclusivo dell'acquirente non rispondendo in nessun caso Doka Italia S.p.A. per danni, eventi indipendenti dalla propria volontà, ritardi o quant'altro occorsi al materiale successivamente alla messa a disposizione dello stesso all'acquirente, franco magazzino Doka Italia S.p.A.

3.2 In caso di vendita di pezzi speciali, cioè di prodotti lavorati appositamente per l'acquirente, quindi al di fuori di materiali standard, lo stesso è tenuto a corrispondere integralmente il prezzo a seguito della conferma d'ordine e a ritirare il prodotto entro i termini concordati.

3.3 In caso di fornitura di materiale assemblato per conto del Cliente ad opera di Doka Italia, cioè di casseforme speciali assemblate che prevedano sia materiali in locazione che in vendita, il Cliente si impegna all'atto della riconsegna del materiale in locazione a consegnare lo stesso pulito e smontato, e a trattenerne la parte di materiale in vendita. In mancanza, Doka Italia è sin d'ora autorizzata ad emettere fattura per i costi di disassemblaggio del casero.

3.4 In caso di vendita di materiali in locazione, il Cliente si impegna a corrispondere a Doka Italia S.p.A., presso la sua sede, il prezzo del materiale edile acquistato, a ricevimento della fattura di vendita. Le condizioni di pagamento sono quelle convenute tra le parti nelle condizioni commerciali. Nell'ipotesi in cui il saldo del materiale venduto e consegnato all'acquirente non avvenga alla consegna dello stesso in un'unica soluzione, ma mediante versamento rateale, la proprietà dei beni mobili, in capo all'acquirente si trasferirà ai sensi dell'art. 1523 codice civile, solamente, dopo che questi avrà saldato l'ultima rata del prezzo del materiale e Doka Italia S.p.A. avrà ricevuto l'intero importo dovuto. Gli ulteriori effetti reali relativi alla vendita, invece, vale a dire l'uso ed il godimento dei beni in capo all'acquirente, la sua responsabilità in caso di perimento o danneggiamento degli stessi, decorreranno dal momento della consegna dei beni.

3.5 **Vizi.** In presenza di eventuali vizi di beni concessi in vendita per i quali l'acquirente si impegna a denunciarne in forma scritta l'esistenza al venditore, entro 30 giorni dalla consegna, se visibili, ovvero dalla scoperta se occulti, entro un termine massimo di 6 mesi dalla consegna, il venditore si impegna a sostituire tali materiali ovvero a provvedere al loro ripristino. La garanzia è subordinata alla condizione Corrispettivo, riserva di proprietà. L'acquirente si obbliga a corrispondere a Doka Italia S.p.A., presso la sua sede, il prezzo del materiale edile acquistato, a ricevimento della fattura di vendita. Le condizioni di pagamento sono quelle convenute tra le parti nelle condizioni commerciali. Nell'ipotesi in cui il saldo del materiale venduto e consegnato all'acquirente non avvenga alla consegna dello stesso in un'unica soluzione, ma mediante versamento rateale, la proprietà dei beni mobili, in capo all'acquirente si trasferirà ai sensi dell'art. 1523 codice civile, solamente, dopo che questi avrà saldato l'ultima rata del prezzo del materiale e Doka Italia S.p.A. avrà ricevuto l'intero importo dovuto. Gli ulteriori effetti reali relativi alla vendita, invece, vale a dire l'uso ed il godimento dei beni in capo all'acquirente, la sua responsabilità in caso di perimento o danneggiamento degli stessi, decorreranno dal momento della consegna dei beni.

Art. 4 Variazione prezzi - Termini di pagamento - Clausola Risolutiva Espressa

4.1 I prezzi si intendono IVA esclusa e si riferiscono al listino dei prodotti Doka in vigore al momento della stipula del contratto di fornitura, salvo differenti pattuizioni. I prezzi della locazione e/o della vendita dei beni del venditore vengono emessi con diligenza ed in conformità alle indicazioni del Cliente, in comunicazione, in ragione della variazione dei prezzi delle materie prime, dei materiali grezzi e/o delle condizioni economiche nazionali ed internazionali per l'approvvigionamento dei materiali.

4.2 Nel caso di locazione, il mancato pagamento del locatario nei termini stabiliti dalle condizioni di locazione, pari a tre mensilità di canone anche non consecutive, comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, a mezzo della comunicazione del locatore di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tali casi il locatario dovrà, a proprie spese, ed entro 10 giorni dalla comunicazione in tal senso, in qualsiasi momento, da Doka Italia S.p.A., che darà al Cliente l'eventuale comunicazione, restituire il materiale presso i magazzini di Doka Italia, salvo in ogni caso la facoltà di vendita e, salva in ogni caso, la facoltà in capo a Doka Italia di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti. Sia in caso di locazione che di vendita, Doka Italia avrà, analogamente, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile anche nell'ipotesi di intervenuta procedura concorsuale e/o accertata insolvenza a carico del Cliente successiva alla stipula delle presenti condizioni generali.

Art. 5 Ritardo nei pagamenti

5.1 In caso di ritardo nei pagamenti, Doka Italia S.p.A. potrà applicare al debitore gli interessi calcolati con riferimento al tasso calcolato ai sensi dell'art. 5 d.lgs 231/2002 e succ. modif. e/o integrazioni, rilevato di volta in volta dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 7 punti percentuali, a far tempo dal giorno successivo alla scadenza del termine fissato per il pagamento e sino al saldo.

Art. 6 Cessione del contratto e divieto di sublocazione

6.1 Il Cliente non potrà in alcun modo cedere il presente contratto ed, in caso di locazione, non potrà sublocare o concedere in comodato i beni oggetto della locazione, senza espressa approvazione scritta del locatore. Nell'ipotesi di intervenuta cessione del contratto di locazione, sublocazione o comodato, il consenso del locatore alla cessione alla sublocazione o al comodato non libera il locatario stesso dalle obbligazioni e responsabilità assunte con il contratto di locazione sottoscritto.

Art. 7 Autonomia delle clausole contrattuali

7.1 Ai sensi dell'art. 1419 codice civile, qualora una o più condizioni o parti di esse, riportate negli articoli delle presenti condizioni contrattuali dovessero risultare nulle, la nullità delle singole condizioni non importa la nullità dell'intero contratto e le clausole nulle vengono sostituite di diritto da norme imperative.

Art. 8 Legge sulla Privacy

8.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e succ. modif. e/o integrazioni, il Cliente dichiara di essere stato informato dei soggetti e delle modalità e finalità di trattamento dei propri dati e di essere a conoscenza dei diritti di cui all'articolo 7 del predetto decreto, il cui contenuto è liberamente consultabile sul sito web www.doka.it. Con la sottoscrizione delle presenti condizioni, il Cliente esprime il consenso affinché Doka Italia S.p.A. raccolga, conservi, utilizzi e tratti i dati di cui verrà in possesso ai fini contabili e fiscali connessi con l'adempimento del rapporto contrattuale, autorizzandolo altresì a trasmettere i propri dati a terzi qualificati, per gli adempimenti di legge e/o derivanti dal rapporto in essere con il Cliente.

Art. 9 Applicazione della legge italiana - Foro Competente

9.1 Le presenti condizioni di fornitura sono regolate dalla legge italiana. In ordine a qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti, derivante dalle presenti condizioni contrattuali e/o dalle condizioni previste negli allegati, anche nell'ipotesi di azionata procedura monitoria, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

.....
(luogo e data)

.....
(timbro e firma del cliente per accettazione)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, vengono specificamente approvate le seguenti clausole n. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 5.1, 6.1, 7.1, 9.1.

.....
(luogo e data)

.....
(timbro e firma del cliente per accettazione)

<p>CLIENTE :</p> <p>con sede legale</p> <p>in via</p> <p>C.F. - P.IVA</p> <p>in persona del legale rapp. p.t.</p> <p>Rif. Offerta/Ordine n.</p> <p>del]</p>
